

REGOLAMENTO INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

DELLA FONDAZIONE AS.FRA. ONLUS

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA S.R.

Lo scopo del lavoro riabilitativo consiste nell'individuare e attuare le possibili forme di sostegno, così da aiutare il paziente a riacquistare maggiore autonomia e indipendenza nella vita quotidiana (cura della persona, igiene personale, capacità relazionale, capacità di muoversi autonomamente nell'ambiente esterno) e a riprendere o sviluppare la capacità di progettare costruttivamente il proprio futuro.

Le Strutture Residenziali della Fondazione sono strutture aperte, la cui azione contenitiva si affida esclusivamente al legame emotivo che si stabilisce con il paziente e al suo impegno ad aderire al progetto riabilitativo, ad attenersi a quanto disposto dal presente Regolamento e dall'Autorità Giudiziaria, (nel caso di pazienti ai quali sia stata applicata una misura restrittiva della libertà).

ART. 2 COMPITI DEGLI OPERATORI

Il personale operante nella S.R. partecipa a tutte le attività riabilitative e assistenziali, integrando le competenze di tipo sanitario-infermieristico-assistenziale e quelle di tipo pedagogico-educativo affinché ne risulti una professione realmente terza, nel cui profilo sia effettivamente preminente l'orientamento ri-abilitativo, fermo restando l'inquadramento contrattuale adottato dalla Fondazione AS.FRA. per il proprio personale.

Gli operatori non assumono obblighi di sorveglianza personale né di custodia degli ospiti, ma esercitano una costante attenzione all'evoluzione della situazione clinica e alle valenze riabilitative dell'attività.

Gli operatori non assumono obblighi diretti di sorveglianza personale né di custodia degli ospiti, ma esercitano una costante attenzione all'evoluzione della situazione clinica e alle valenze riabilitative dell'attività, assicurando, per quanto di loro competenza, le condizioni di sicurezza dei pazienti, della Struttura e del personale medesimo.

ART. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla S.R. deve essere formulata/convalidata dall'interessato in accordo con l'Inviante che assume l'onere del pagamento della retta; avviene in seguito all'esito positivo della valutazione compiuta dai Responsabili della S.R..

È richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati, l'adesione volontaria al progetto personale, la capacità di rispettare le altre persone e di accudire sé stessi. Il venir meno di queste condizioni può determinare la sospensione dell'inserimento.

Oltre all'Inviante, il paziente indica una persona di propria fiducia (familiare o conoscente) che assume la funzione di Referente.

ART. 4 PROCEDURE ALL'AMMISSIONE

All'atto dell'ammissione l'ospite è tenuto a mostrare – agli operatori che lo accompagnano in camera – il contenuto del proprio bagaglio e quanto personalmente indossa affinché il personale possa procedere, ai fini delle garanzie di sicurezza, alla verifica della compatibilità di quanto introdotto con il presente regolamento e, nel caso che si tratti di invio da parte dell'Autorità Giudiziaria, con il contenuto delle prescrizioni impartite da quest'ultima.

Non è permesso introdurre in Comunità sostanze stupefacenti, né tenere in camera coltelli, forbici, cacciaviti, rasoi, farmaci, alcolici, cibi. Quanto a fiammiferi e accendini si decide volta per volta a discrezione dei Responsabili.

Gli oggetti che non è permesso introdurre – e comunque detenere – saranno presi in consegna dall'operatore qualora risulti impossibile la loro immediata restituzione agli accompagnatori del paziente.

Per ciascun paziente verrà individuato lo Psichiatra e gli altri operatori che saranno suoi Referenti.

ART. 5 MODALITÀ DI DIMISSIONE

La dimissione avviene a conclusione del progetto o per interruzione.

La dimissione per interruzione ha luogo prima del termine previsto qualora l'ospite perda il requisito di volontarietà o di adesione al progetto di lavoro.

L'ospite può essere dimesso anche nei seguenti casi: episodi di aggressione fisica, uso o spaccio di stupefacenti, minacce ripetute, allontanamento contro il parere degli operatori, ricovero ospedaliero prolungato, gravi e ripetute infrazioni del regolamento di convivenza.

ART. 6 COMPORTAMENTO DELL'OSPITE NELLA S.R.

La convivenza quotidiana prevede la condivisione dei momenti conviviali della colazione e soprattutto del pranzo e della cena. La vita in comunità prevede anche momenti di tempo libero, affidati alla competenza dei singoli, nel rispetto delle limitazioni e degli orari concordati.

Le attività diurne vengono condotte tra le ore 8.00 e le ore 22.00. Questi orari, pertanto, suddividono la giornata nei due periodi dell'attività e del riposo. Indicativamente la sveglia viene data alle ore 8.00.

Ogni ospite deve provvedere alla propria igiene personale e al riordino della propria stanza.

Alcolici e stupefacenti non sono ammessi così come nelle camere è, inoltre, vietato tenere farmaci e cibarie, che devono essere consegnate per essere riposte in luogo idoneo: qualora vi sia il fondato sospetto che tali sostanze/beni/oggetti siano detenute senza alcuna autorizzazione e possano comportare una grave violazione del piano di riabilitazione ovvero un pericolo per le condizioni di sicurezza, il personale può richiedere l'intervento del competente Coordinatore affinché provveda a ripristinare una situazione di regolarità per la tutela del paziente stesso, degli altri ospiti e degli operatori. In presenza di un motivo di urgenza al di fuori dell'orario di presenza del Coordinatore, questa funzione sarà svolta dall'Infermiere Professionale.

Il possesso e l'utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche è sottoposto ad autorizzazione da parte dei Responsabili della SR i quali, ai solo fini terapeutici e su indicazione motivata del personale medico, possono limitare l'utilizzo di tali strumenti, facendone menzione sul PTR.

In ogni caso, la Fondazione non è tenuta al risarcimento per furti o danneggiamenti.

Il fumo è permesso solo negli spazi esterni. L'uso del telefono della Struttura è consentito solo per motivi di servizio; è possibile ricevere telefonate al di fuori degli orari dei pasti.

Il percorso riabilitativo residenziale è un percorso individuale che risulta incompatibile con lo stabilirsi di legami di coppia tra pazienti e/o tra pazienti e operatori e comunque con l'esercizio di attività sessuali all'interno della S.R.

Chiunque provochi danni, tanto a singoli quanto alla Fondazione, è tenuto al risarcimento.

ART. 6 bis PERDITA DELL'IDONEITÀ ALLA PERMANENZA NELLA S.R.

Qualora un ospite sia ricorso alla violenza fisica e/o alle minacce, l'episodio viene valutato dalla Direzione e può far decadere l'idoneità alla permanenza nella S.R.

Similmente, è incompatibile con la permanenza nella S.R. anche ogni azione tendente a coinvolgere altri pazienti nelle proprie problematiche di uso di sostanze o a strumentalizzarli al fine di indurli a introdurre, conservare, diffondere o utilizzare essi stessi le suddette sostanze.

ART. 7 ASSUNZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA

L'assunzione dell'eventuale terapia farmacologica è a cura del singolo ospite e ha luogo presso l'infermeria con l'assistenza e la supervisione dell'infermiere, negli orari individuati caso per caso.

ART. 8 CONSERVAZIONE DI SOLDI E VALORI

La somma di danaro che è possibile tenere con sé deve essere concordata con il responsabile del percorso residenziale e può variare in funzione delle competenze personali possedute, ma non può comunque superare €. 50,00. Quantità di denaro eccedenti a questa somma e oggetti di valore devono essere depositati, insieme ai documenti, a condizione che non venga superata la soglia di valore fissata dal Coordinatore. In ogni caso, la Fondazione non può essere ritenuta responsabile per la scomparsa o perdita di quanto l'ospite non abbia dichiarato o abbia trattenuto, né si fa carico del suo risarcimento.

Il denaro depositato presso la cassa può essere prelevato quotidianamente, secondo gli accordi, negli orari di apertura dello sportello. La gestione del denaro personale rientra a pieno titolo nel lavoro riabilitativo e pertanto è sottoposta alla supervisione degli operatori.

ART. 9 USCITE TEMPORANEE (DIURNE) DALLA S.R.

L'ospite deve dare comunicazione ogni qual volta intenda allontanarsi dalla S.R. autonomamente.

È compito degli operatori valutare le condizioni attuali dell'ospite ed è loro facoltà vietare l'uscita qualora lo stato clinico la renda inopportuna.

In caso di ritardo l'ospite è tenuto ad avvisare telefonicamente la Struttura.

ART. 10 PERMESSI DI ASSENZA TEMPORANEA (CON PERNOTTAMENTO FUORI DALLA S.R.)

Il percorso riabilitativo individuale può comprendere periodi di assenza temporanea, la cui frequenza e durata viene preventivamente concordata con un responsabile della S.R., nei limiti amministrativi previsti.

ART. 11 ADEMPIMENTI IN CASO DI MANCATO RIENTRO O DI ALLONTANAMENTO CONTRO IL PARERE DEGLI OPERATORI

Nel caso di mancato rientro in seguito a uscita diurna o permesso di pernottamento, gli operatori provvederanno a darne comunicazione all'Inviante e al Referente del paziente (vedi art. 3).

Qualora si tratti di ospite inviato dall'Autorità Giudiziaria, deve esserne data comunicazione, senza ritardo, alla competente Autorità Giudiziaria ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente indicata come competente ai controlli.

ART. 12 RAPPORTO CON TERZE PERSONE ED ACCESSO ALLA S.R. DA PARTE DI TERZI

Durante l'inserimento in S.R., il rapporto tra il singolo ospite e terze persone (compresi i familiari) verrà favorito tenendo conto delle risorse, delle relazioni abituali e della opportunità.

La modalità e gli orari di accesso alla S.R. saranno vincolati al rispetto delle esigenze dei residenti.

A tutela della privacy dell'ospite, qualsiasi informazione verrà rilasciata soltanto alle persone preventivamente concordate (Inviante e Referente), fatto salvo il rispetto del segreto professionale, cui ciascun operatore è tenuto.

ART. 13 EVENIENZE CLINICHE URGENTI

Poiché la S.R. non ha carattere di struttura ospedaliera, eventuali evenienze cliniche urgenti (di natura medica, psicopatologica, traumatica, in seguito a eventi naturali o infortunistici) saranno affrontate ricorrendo, secondo l'intensità e l'urgenza, al medico di base, alla guardia medica territoriale, al Pronto intervento (118) per l'avvio al Pronto Soccorso ospedaliero.

ART. 14 ASSISTENZA MEDICA INTERNISTICA

Durante la permanenza nella S.R. gli ospiti che risiedono abitualmente in un comune adiacente al territorio della S.R. mantengono il rapporto con il proprio medico curante di base, sia per le prestazioni da effettuare nell'ambulatorio del medico, sia per possibilità di accesso di quest'ultimo alla S.R.

Qualora il paziente risieda abitualmente in un comune non adiacente al territorio della S.R., dovrà eleggere la S.R. a proprio domicilio di soccorso e scegliere il medico curante individuato dalla Direzione della S.R. tra i medici di base che esercitano nel territorio.